

COMUNE DI SAN NAZARIO
(Provincia di Vicenza)

Prot. n. 4872
Ordinanza n. 26 /2014

San Nazario, 16 OTT. 2014

Reg. Pubbl. n. 481 /2014

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL
LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI-**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesti idrogeologici;
- l'articolo 3 del D.L. n. 136 dd. 10.12.2013 successivamente convertito con legge 06.02.2014 ha introdotto un nuovo articolo, il 256-bis, con il quale veniva considerato reato la combustione illecita di rifiuti e, di conseguenza, anche la combustione di materiali vegetali;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 9, convertito con modifiche in legge n° 116 dd. 11.08.2014 ha introdotto il comma 6 bis nell'articolo 182 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) escludendo l'applicazione dell'articolo 256 bis per la combustione di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), ovvero paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa;
- il nuovo il comma 6 bis dell'articolo 182 del D. Lgs. 152/2006 prevede l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), da effettuarsi nel luogo di produzione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, considerando ciò normale pratica agricola, demandando ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti l'eventuale adozione di apposite ordinanze atte a sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, anche con riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- la combustione controllata di residui vegetali considerata nella maggior parte dei casi l'assenza di impianti di smaltimento di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche, ha il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale. n. 6 dd. 24.01.1992 (provvedimenti per l'estinzione degli incendi boschivi),

ORDINA

1. I materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), ovvero paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.

2. La combustione controllata dei materiali vegetali indicati al punto 1 può essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
- b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, con numero adeguato di persone ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- c) la combustione deve essere effettuata in piccoli cumuli e comunque al massimo fino a tre metri steri (tre metri cubi comprensivi dei vuoti) per ettaro giornalieri, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- d) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;
- e) L'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide ed in ogni caso non prima dell'alba e non dopo il tramonto;
- g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 100 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco libera da residui vegetali che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
- h) nelle fasce adiacenti ad ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 20 metri, non possono accendersi fuochi;
- i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

3. La combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatto salvo quanto disposto al punto 4 della presente.

4. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto, la combustione di materiali vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

5. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei materiali vegetali all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

6. L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

In ogni caso sono fatte salve le prescrizioni del D.Lgs 152 del 2006 e le relative sanzioni;

7. Sono revocate con effetto immediato le precedenti ordinanze relative a obblighi divieti e limitazioni relative all'abbruciamento di materiali vegetali previsti all'art. 185 comma 1 lettera "f" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

8. la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

-avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento

-la presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito del Comune.

IL SINDACO
BOMBIERI geom. Ermanno

